

CONVEGNO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La formazione obbligatoria per tutti alla luce
degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011

Fiera del Levante

Martedì 11 settembre 2012 – ore 9.00

Sala “Mirto” - Padiglione 10 – Lungomare Starita

B A R I

CONVEGNO

**Aggiornamento sulla formazione degli operatori
di sicurezza sul lavoro alla luce delle linee del 25/7/2012
applicative degli Accordi Stato-Regioni.**

Fiera del Levante
Martedì 11 settembre 2012 – ore 9.00
Sala “Mirto” - Padiglione 10 – Lungomare Starita
B A R I

D. Lgs . 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

*Formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro*


RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI

Normativa di riferimento

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 34 comma 2)

SULLA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

- **IL DATORE DI LAVORO DEVE FREQUENTARE DEI CORSI DI FORMAZIONE, DI DURATA DA 16 ORE A 48 ORE, ADEGUATI ALLA NATURA DEI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE**
- **I CONTENUTI E LE MODALITÀ DEI CORSI PER I DATORI DI LAVORO SARANNO DEFINITI DALLA CONFERENZA STATO REGIONI E P. A. ENTRO IL TERMINE DI DODICI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA**




Normativa di riferimento

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 34 comma 2)

SULLA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

**FINO ALLA PUBBLICAZIONE DEL CITATO
ACCORDO STATO REGIONI E P. A. CONSERVA
LA SUA VALIDITA' LA FORMAZIONE
EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M.
16/1/1997**



D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

***Sulla formazione
dei lavoratori***

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - art. 37 comma 1

**Il datore di lavoro assicura che ogni
lavoratore riceva una **formazione** in
materia di sicurezza sul lavoro
sufficiente ed adeguata, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche.**



D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 37 comma 1)

**Normativa di
riferimento**

CONTENUTO DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione dei lavoratori deve fare particolare riferimento ai:

a) concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.



D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 37 comma 3)

**Normativa di
riferimento**

SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



- Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai **rischi specifici di cui ai Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 **successivi al Titolo I.****

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Titoli successivi al primo

Oltre che nell'art. 37 è prevista una formazione dei lavoratori per :

- uso di particolari attrezzature di lavoro (Titolo III art. 71)
- uso pratico dei D.P.I. (Titolo III art. 77)
- lavori in quota mediante sistemi a funi (Titolo IV art. 116)
- montaggio e smontaggio ponteggi (Titolo IV art. 136)
- per disarmo armature provvisorie di grandi opere (Titolo IV art. 145)
- sul significato della segnaletica di sicurezza (Titolo V art. 164)
- per la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI art. 169)
- per l'attività di videoterminalista (Titolo VII art. 177)

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Titoli successivi al primo

Oltre che nell'art. 37 è prevista una formazione dei lavoratori per :

- per lavori che espongono al **rischio rumore** (Titolo VIII art. 191)
- per lavori che espongono al **rischio vibrazioni** (Titolo VIII art. 203)
- per lavori che espongono a **rischi chimici** (Titolo IX art. 227)
- per lavori che espongono ad **agenti cancerogeni** (Titolo IX art. 239)
- per lavori che espongono a **polveri di amianto** (Titolo IX art. 258)
- per lavori che espongono **rischi biologici** (Titolo X art. 278)
- per lavori che espongono al **rischio di esplosione** (Titolo XI art. 294)

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 37 comma 4)

**Normativa di
riferimento**

Quando deve avvenire la formazione?


La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;**
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;**
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.**

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 37 comma 12)

*Normativa di
riferimento*

SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti *deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro* e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 2 comma 1 lettera ee)

*Normativa di
riferimento*

DEFINIZIONE DI ORGANISMI PARITETICI

Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative**



Normativa di riferimento

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 37 comma 7)

SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI



I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 37 comma 7 bis)

**Normativa di
riferimento**

SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

La **formazione dei dirigenti e preposti** può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori



Normativa di riferimento

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 37 comma 8)

SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI E SOGGETTI EX ART. 21




I lavoratori autonomi ed i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Normativa di riferimento

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 37 comma 2 e 3)

SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

- **La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante accordo** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, **entro il termine di dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- Fino alla emanazione dell'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni P.A. **restano ferme le disposizioni già in vigore in materia** (D.M. 16/1/1997).




Normativa di riferimento

D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 6 comma 8 lettera m-bis)

SULLA QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE

- La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha fra i suoi compiti quello di elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento.



**FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO RSPP,
LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI**

**ACCORDI STATO-REGIONI DEL
21/12/2011 SULLA FORMAZIONE DEI
DATORI DI LAVORO RSPP E DEI
LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI**

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

Pubblicazione sulla G. U.

11 gennaio 2012

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

Entrata In vigore

26 gennaio 2012


**Adeguamento e linee applicative degli Accordi
Stato-Regioni del 21/12/2011 ex art. 34 e ex art. 37**

**Adeguamento e linee applicative degli
Accordi Stato-Regioni del
21/12/2011 ex art. 34 e ex art. 37**

***Pubbligate sulla G. U.
il 18 agosto 2012***

Adeguamento e linee applicative degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 ex art. 34 e ex art. 37

Precisazione nelle linee applicative



In considerazione del fatto che negli Accordi a volte viene presa come data di riferimento la data di pubblicazione sulla G. U. (11/1/2012) e a volte la data della loro entrata in vigore (26/1/2012) il Governo, le Regioni e le PP. AA. **convengono di fare sempre riferimento in ogni caso alla data dell'11 gennaio 2012.**

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

**PRESCRIZIONI GENERALI
COMUNI AI DUE ACCORDI**

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

Alcune prescrizioni generali




- I contenuti e la durata dei corsi di formazione stabiliti dall'accordo costituiscono uno **standard minimo di riferimento**.
- I soggetti formatori **possono organizzare corsi di durata superiore** e con ulteriori contenuti specifici ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

*Sulla individuazione
dei formatori*

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

Alcune prescrizioni generali




In attesa che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento,

➔ i corsi devono essere tenuti da **docenti** che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

**ALCUNE PRESCRIZIONI SULLA
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI**

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- 
- a) l'individuazione di un **responsabile del progetto** formativo;
 - b) un **numero massimo** di partecipanti pari a **35 unità**;
 - c) il **registro di presenza** dei partecipanti;
 - d) l'obbligo di **frequenza del 90%** delle ore di formazione previste

➤ **Per il lavoratore straniero occorre fare la verifica della comprensione e se necessario occorre la presenza di un mediatore interculturale e/o di un traduttore.**

PRESCRIZIONI SUL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI FREQUENZA

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

❑ GLI ATTESTATI DI FREQUENZA VENGONO RILASCIATI:

per i lavoratori

- in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

per i dirigenti e preposti:

- frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento di una [prova di verifica](#).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- o Soggetto organizzatore del corso;
- o Normativa di riferimento;
- o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
(l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- o Periodo di svolgimento del corso;
- o Firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**


***Prescrizioni sulla metodologia di
insegnamento/apprendimento***

In merito alla metodologia di insegnamento occorre:

- ☐ **garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, nonché lavori di gruppo;**
- ☐ **favorire metodologie di apprendimento interattive basate sul problem solving e applicate a simulazioni e problemi specifici;**


In merito alla metodologia di insegnamento occorre:

- ❏ **prevedere dimostrazioni e prove pratiche;**
- ❏ **favorire metodologie di apprendimento innovative anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.**



Prescrizioni sulle modalità di apprendimento e-Learning

Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti




E' consentita la **modalità di apprendimento e-Learning**, sulla base dei criteri e delle condizioni di cui **all'Allegato I** agli Accordi e per materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, per:

- ✓ **la formazione generale per i lavoratori;**
- ✓ **i corsi di aggiornamento per i lavoratori;**
- ✓ **la formazione dei dirigenti;**

Formazione e-Learning

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti
Allegato I**

Definizione



→ Si intende per e-Learning una modalità di formazione interattiva realizzata in aule virtuali sulla base di una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con il tutor e fra loro. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente fra i vari componenti del gruppo di studio.

OSSERVAZIONI



- ✓ **l'evoluzione della tecnologia**, i cambiamenti dei **ritmi di vita** che lasciano poco tempo a disposizione in uno con **l'esigenza di soddisfare gli interessi dell'utente** ha reso **possibile l'effettuazione** di una modalità di formazione a distanza indicata con **e-Learning**;
- ✓ Nella modalità e-Learning **è fondamentale il ruolo dell'e-tutor** ossia del formatore che deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di sicurezza sul lavoro.

SEDE E STRUMENTAZIONI

- ✓ La formazione e-Learning può svolgersi **presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante** purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo;
- ✓ La formazione va realizzata attraverso una **strumentazione idonea a permettere** l'utilizzo di tutte le misure necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il **riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.**

VALUTAZIONE

- ✓ Devono essere previste prove di valutazione distribuite lungo il percorso;
- ✓ Le **prove di valutazione "in itinere"** possono essere effettuate **in presenza telematica**;
- ✓ La **verifica finale** va fatta **in presenza in aula**.

DURATA

- ✓ Deve essere possibile **memorizzare i tempi** di collegamento e **dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato**;
- ✓ La **durata della formazione** deve essere **validata dal tutor** e **certificata da sistemi** di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.

***Prescrizioni sulla classificazione
dei settori di attività***

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

Tutti i settori di attività sono classificati in:

Settori a rischio basso

Settori a rischio medio

Settori a rischio alto

L'elenco delle attività classificate a basso, medio e alto rischio è riportato nell'Allegato II agli Accordi.

Classificazione delle attività lavorative

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti
Allegato II**

ATTIVITA' A RISCHIO BASSO

- o Commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicolo, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc (settori Ateco **G**)
- o Alberghi, ristoranti (settori Ateco **H**)
- o Assicurazioni (settori Ateco **J**)
- o Immobiliari, informatica (settori Ateco **K**)
- o Associazioni ricreative, culturali, sportive (settori Ateco **O**)
- o Servizi domestici (settori Ateco **P**)
- o Organizzazioni extraterritoriali (settori Ateco **Q**)

Classificazione delle attività lavorative

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti
Allegato II**

ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO

- o Agricoltura (settori Ateco **A**)
- o Pesca (settori Ateco **B**)
- o Trasporti, magazzini, comunicazioni (settori Ateco **I**)
- o Assistenza sociale non residenziale (85.32) (settori Ateco **N**)
- o Pubblica Amministrazione (settori Ateco **L**)
- o Istruzione (settori Ateco **M**)

Classificazione delle attività lavorative

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti
Allegato II**

ATTIVITA' A RISCHIO ALTO

- o Estrazioni minerali (settori Ateco **CA**)
- o Altre industrie estrattive (settori Ateco **CB**)
- o Costruzioni (settori Ateco **F**)
- o Industrie alimentari, ecc. (settori Ateco **DA**)
- o Tessili, abbigliamento (settori Ateco **DB**)
- o Conciarie, cuoio (settori Ateco **DC**)
- o Legno (settori Ateco **DD**)
- o Carta, editoria, stampa (settori Ateco **DE**)
- o Minerali non metalliferi Ateco **DI**)
- o Produzione e lavorazione metalli (settori Ateco **DJ**)
- o Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici (settori Ateco **DK**)

Classificazione delle attività lavorative

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti
Allegato II**

ATTIVITA' A RISCHIO ALTO

- o Fabbricazione macchine, apparecchi elettr., elettron. (settori Ateco **DL**)
- o Autoveicolo (settori Ateco **DM**)
- o Mobili (settori Ateco **DN**)
- o Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua (settori Ateco **E**)
- o Smaltimento rifiuti (settori Ateco **O**)
- o Raffinerie, trattamento combustibili nucleari (settori Ateco **DF**)
- o Industria chimica, fibre (settori Ateco **DG**)
- o Gomma, Plastica (settori Ateco **DH**)
- o Sanità, assistenza sociale residenziale (85.31) (settori Ateco **N**)

Classificazione di rischio dei Macrosettori di attività

**Accordi Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti**

Macrosettori di attività ex Accordo Stato Regioni del 26/1/2006

- | | |
|---|-----------------|
| o Macrosettore 1 (Agricoltura) | a rischio medio |
| o Macrosettore 2 (Pesca) | a rischio medio |
| o Macrosettore 3 (Costruzioni, ecc.) | a rischio alto |
| o Macrosettore 4 (Industrie, legno, ecc.) | a rischio alto |
| o Macrosettore 5 (Chimica, gomme, ecc.) | a rischio alto |
| o Macrosettore 6 (Commercio, ecc.) | a rischio basso |
| o Macrosettore 7 (Sanità, ecc.) | a rischio alto |
| o Macrosettore 8 (Pubbl. Amm., Istruzione) | a rischio medio |
| o Macrosettore 9 (Alberghi, Ristoranti, ecc.) | a rischio basso |

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**


**LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DIRIGENTI E PREPOSTI**

Nella premessa sulla formazione dei dirigenti e preposti

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti

Presunzione:

- L'applicazione dei contenuti dell'Accordo ex art. 37 nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08.
- Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e pecifica".



**Adeguamento e linee applicative degli Accordi
Stato-Regioni del 21/12/2011 ex art. 34 e ex art. 37**

**Conferma nelle linee
applicative degli Accordi**

L'applicazione dei contenuti dell'Accordo sulla formazione dei lavoratori **alla formazione dei dirigenti e dei preposti è facoltativa** ma **costituisce** tuttavia **principio di prova** in ordine al rispetto degli adempimenti (*formazione adeguata e specifica*) di cui all'articolo 37 comma 7 del Testo Unico.

Prescrizioni sulla formazione dei lavoratori

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti

Osservazioni:


- I rischi specifici di cui ai **Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I** costituiscono oggetto della formazione specifica prevista dall'Accordo ex art. 37 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti
- **La formazione prevista dall'Accordo ex art. 37 non riguarda** la formazione dei lavoratori addetti all'**antincendio e primo soccorso.**

**Prescrizioni sulla formazione
dei lavoratori**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

Esclusione dall'applicazione dell'Accordo:

- La **formazione** di cui all'Accordo ex art. 37 è **distinta da quella prevista dai titoli del D. Lgs n. 81/08 successivi al I** o da altre norme relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
- Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, così come accade per l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08, **questi andranno ad integrare la formazione specifica oggetto dell'accordo.**



**Formazione particolare
dei lavoratori**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**


**ESEMPI DI ATTIVITA' O MANSIONI CHE RICHIEDONO UNA
FORMAZIONE PARTICOLARE INTEGRATIVA:**

- uso di **attrezzature** che richiedono conoscenze **particolari**
- **lavori in quota** comportanti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento **mediante funi**
- operazioni di **montaggio**, smontaggio e trasformazione di **ponteggi**
- operazioni di **disarmo delle armature provvisorie** per grandi opere che non rientrino negli schemi di uso corrente
- lavori che espongono a **polveri contenenti amianto**

*Prescrizioni sulla individuazione
dei soggetti formatori per la
formazione dei lavoratori*

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

**Soggetti formatori
per lavoratori**



✓ In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato 1, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

*Prescrizioni sulla individuazione
dei soggetti formatori per la
formazione dei lavoratori*

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

**Soggetti formatori
per lavoratori**



L'esperienza professionale da far valere
come requisito per la docenza può
consistere anche nello svolgimento per un
triennio dei compiti di RSPP anche con
riferimento al datore di lavoro

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

**PRESCRIZIONI SULLA
COLLABORAZIONE CON GLI
ORGANISMI PARITETICI**

I corsi di formazione per i lavoratori **vanno**
realizzati previa richiesta di collaborazione agli
enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove
esistenti sia nel territorio che nel settore nel
quale opera l'azienda.



**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

**PRESCRIZIONI SULLA
COLLABORAZIONE CON GLI
ORGANISMI PARITETICI**



Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, occorre tener conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.



Ove la richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio oppure in mancanza di tali organismi il soggetto formatore procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Adeguamento e linee applicative degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 ex art. 34 e ex art. 37

Chiarimenti dalle linee applicative degli Accordi

Il D. Lgs. n. 81/2008 non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione dei lavoratori necessariamente con gli organismi paritetici quanto piuttosto di mettere gli stessi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa in modo che possano, se del caso, formulare proprie proposte.


Si consulti la Circolare del MLPS n. 20 del 29 luglio 2011

**Prescrizioni sulla formazione
dei lavoratori**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

Osservazione:

- La **formazione** dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti **può avvenire** sia in aula che nel luogo di lavoro



**Prescrizioni sulla formazione
dei lavoratori**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

ARTICOLAZIONE

La formazione dei lavoratori e quella facoltativa dei soggetti ex art. 21 del D. Lgs. 81/2008 si articola in due parti:

 **Formazione generale**

 **Formazione specifica**

**Prescrizioni sulla formazione
dei lavoratori**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

FORMAZIONE GENERALE

Durata minima:

- 4 ore per tutti i settori

Contenuti:

- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

La formazione generale costituisce credito formativo permanente.

**Prescrizioni sulla formazione
dei lavoratori**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

FORMAZIONE SPECIFICA (relativa ai rischi)

Durata minima:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto

Contenuti della formazione specifica:

- rischi infortuni
- rischi meccanici generali
- rischi elettrici generali
- macchine e attrezzature
- rischi caduta dall'alto
- rischi esplosione
- rischi chimici

%

**Prescrizioni sulla formazione
dei lavoratori**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

FORMAZIONE SPECIFICA (relativa ai rischi)

Altri contenuti della formazione specifica:

- rischi cancerogeni
- rischi biologici
- rischi fisici
- videoterminali
- DPI organizzazione del lavoro
- ambienti di lavoro
- movimentazione manuale dei carichi
- movimentazione merci
- segnaletica
- emergenze
- procedure esodo, incendi
- procedure pronto soccorso
- altri rischi

-La formazione specifica costituisce credito formativo permanente nel caso di nuovo rapporto di lavoro in azienda dello stesso settore produttivo.

**Prescrizioni sulla formazione
dei lavoratori**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

DURATA MINIMA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE PER I LAVORATORI

Settori della classe rischio basso

totale 8 ore

4 ore formazione generale e
4 ore formazione specifica

Settori della classe rischio medio

totale 12 ore

4 ore formazione generale e
8 ore formazione specifica

Settori della classe rischio alto

totale 16 ore

4 ore formazione generale e
12 ore formazione specifica

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Prescrizioni sulla formazione
dei preposti

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO



La **formazione del preposto** deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durata minima del modulo aggiuntivo per preposti:

➤ **8 ore**

Contenuti :


1. Principali soggetti del sistema di prevenzione: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
5. Valutazione dei rischi con particolare riferimento al contesto in cui opera;
6. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione;
7. **Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali.**

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, i preposti saranno ammessi ad una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test in alternativa fra loro.

Riconoscimento della formazione
pregressa per lavoratori e preposti

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori .
(punto 11 a)**

Esonero



- **Non sono tenuti** a frequentare i corsi di formazione con le regole del nuovo Accordo i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Tali soggetti **devono comunque frequentare il corso di aggiornamento** secondo le modalità indicate nel nuovo Accordo.

**Accordo Stato-Regioni e PP. AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Prescrizioni sulla formazione
dei dirigenti

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**



La **formazione dei dirigenti**, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti **dall'articolo 18** **sostituisce integralmente** quella prevista per i lavoratori ed è **strutturata in quattro moduli** come di seguito indicato.

Prescrizioni sulla formazione
dei dirigenti

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti

DURATA

**Durata minima della formazione
dei dirigenti**

16 ore

per tutti e tre i livelli di rischio

- La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere **completata nell'arco temporale di 12 mesi** dall'entrata in vigore dell'accordo.
- Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, i dirigenti **saranno ammessi ad una prova di verifica obbligatoria** da effettuarsi con colloquio o test in alternativa fra loro.
- La formazione specifica per i dirigenti costituisce **credito formativo permanente**

**Prescrizioni sulla formazione
dei dirigenti**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

ARTICOLAZIONE

MODULO 1. Giuridico – normativo

MODULO 2. Gestione e organizzazione della sicurezza

MODULO 3. Individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

**Contenuti della formazione
dei dirigenti**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

MODULO 1 Giuridico - normativo

- **sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;**
- **gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;**
- **soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;**
- **delega di funzioni;**
- **la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;**
- **la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;**
- **i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.**

**Contenuti della formazione
dei dirigenti**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

MODULO 2 – Gestione ed organizzazione della sicurezza

- **modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. n. 81/08);**
- **gestione della documentazione tecnico amministrativa;**
- **obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;**
- **organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;**
- **modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;**
- **il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.**

**Contenuti della formazione
dei dirigenti**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**


MODULO 3 – Individuazione e valutazione dei rischi

- **criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;**
- **il rischio da stress lavoro-correlato;**
- **il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;**
- **il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;**
- **le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;**
- **la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;**
- **i dispositivi di protezione individuale;**
- **la sorveglianza sanitaria.**

**Contenuti della formazione
dei dirigenti**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

MODULO 4 – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

- 
- **competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;**
 - **importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;**
 - **tecniche di comunicazione;**
 - **lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;**
 - **consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
 - **natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

Riconoscimento della formazione
pregressa per dirigenti

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.
(punto 11 b)**

Esonero per i dirigenti



- **Non sono tenuti** a frequentare il corso di formazione secondo le regole del nuovo Accordo i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione **dell'Accordo** una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

Tali soggetti **devono comunque frequentare il corso di aggiornamento** secondo le modalità indicate nel nuovo Accordo.

*Formazione dei lavoratori,
dirigenti e preposti*

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE



In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo il nuovo Accordo i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato, **entro e non oltre dodici mesi** dalla entrata in vigore dell'Accordo stesso, corsi di formazione **formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'Accordo**, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

**AGGIORNAMENTO PER I
LAVORATORI, DIRIGENTI E
PREPOSTI**

**PRESCRIZIONI
SULL'AGGIORNAMENTO
PER I LAVORATORI**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

- ❑ Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio.
- ❑ Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma **si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti** che potranno riguardare:
 - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
 - sistemi di gestione e processi organizzativi;
 - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza
 - fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico.

**PRESCRIZIONI
SULL'AGGIORNAMENTO
PER I PREPOSTI**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**




- ❑ Per i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**PRESCRIZIONI
SULL'AGGIORNAMENTO
PER I DIRIGENTI**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**

- ❑ Per i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.




**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.**

**LA FORMAZIONE DEI
DATORI DI LAVORO - RSPP**

*Prescrizioni sulla individuazione
dei soggetti formatori per la
formazione di datori di lavoro RSPP*

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.**

**Soggetti formatori per
datori di lavoro RSPP**

- 
- ✓ le Regioni e le P. A. mediante le loro strutture di prevenzione (ASL, ecc.) e di formazione professionale
 - ✓ **l'Università e le scuole di dottorato** aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione
 - ✓ **l'INAIL**
 - ✓ il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
 - ✓ la Scuola superiore della pubblica amministrazione
 - ✓ altre Scuole superiori delle singole amministrazioni
 - ✓ le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
 - ✓ gli enti bilaterali e gli organismi paritetici
 - ✓ i fondi interprofessionali di settore
 - ✓ gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.**

**Prescrizioni sulla formazione dei
datori di lavoro - RSPP**

DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

| | |
|---|---------------|
| Settori della classe rischio basso | 16 ore |
| Settori della classe rischio medio | 32 ore |
| Settori della classe rischio alto | 48 ore |

**In caso di inizio
di nuove attività**




In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui **all'accordo entro e non oltre novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività.

Riconoscimento della formazione
pregressa per datori di lavoro RSPP

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.
(Punto 9)**

Esoneri

- 
- **Non sono tenuti** a frequentare il corso di formazione secondo il nuovo Accordo i datori di lavoro che dimostrino di avere svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, il corso di cui al D.M. 16/1/1997 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 626/1994
 - **Non sono tenuti** a frequentare il corso di formazione secondo il nuovo Accordo i datori di lavoro che dimostrino di avere svolto il corso per RSPP per il settore corrispondente alla propria attività

Tali soggetti **devono comunque frequentare il corso di aggiornamento** secondo le modalità indicate nel nuovo Accordo.

Prescrizioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.

ARTICOLAZIONE

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico

MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

Contenuti della formazione dei datori di lavoro RSPP

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.

MODULO 1 Normativo - giuridico

- **il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;**
- **la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;**
- **la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ;**
- **il sistema istituzionale della prevenzione;**
- **i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;**
- **sistema di qualificazione delle imprese.**

Contenuti della formazione dei datori di lavoro RSPP

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.


MODULO 2 - Gestionale

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
- modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

Contenuti della formazione dei datori di lavoro RSPP

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.


MODULO 3 – Tecnico

- 
- **i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;**
 - **il rischio da stress lavoro-correlato;**
 - **rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;**
 - **i dispositivi di protezione individuale;**
 - **la sorveglianza sanitaria.**

Contenuti della formazione dei datori di lavoro RSPP

Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.

MODULO 4 – Relazionale

- 
- **l'informazione, la formazione e l'addestramento;**
 - **le tecniche di comunicazione;**
 - **il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;**
 - **la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:**
 - **natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE



In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo il nuovo Accordo i datori di lavoro che abbiano frequentato, **entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell'Accordo** stesso, corsi di formazione *formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'Accordo*, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.**

**AGGIORNAMENTO PER I
DATORI DI LAVORO RSPP**

**PRESCRIZIONI
SULL'AGGIORNAMENTO PER
I DATORI DI LAVORO - RSPP**

**Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21/12/2011
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.**

DURATA PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

Settori della classe rischio basso 6 ore

Settori della classe rischio medio 10 ore

Settori della classe rischio alto 14 ore

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ESONERATI

- ✓ L'obbligo di aggiornamento **va preferibilmente** distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D. M. 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
- ✓ Per questi ultimi il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo

FINE DELLA PRESENTAZIONE

Grazie